



PROVINCIA DI LUCCA

Provincia di Lucca Protocollo generale	E
N. 0103424	data 21/05/2015
Classificazione: 12.2.1	

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N. 89 DEL 12.05.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER IL CALENDARIO VENATORIO 2015/2016 AI SENSI DELLA L.R. N° 20 DEL 10 GIUGNO 2002 ED EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno 2015 - duemilaquindici -- addì dodici del mese di maggio alle ore 10,30 c.a., nella sala di Giunta della Provincia di Lucca si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei signori:

				Presente	Assente
1	BACCELLI	STEFANO	Presidente		X
2	CAVALLARO	MAURA	Vice Presidente	X	
3	BAMBINI	FRANCESCO	Assessore	X	
4	GIORGI	ANDREA	Assessore		X
5	REGOLI	MARIO	Assessore	X	
6	ROVAI	LUIGI	Assessore	X	
7	SANTI	DIEGO	Assessore		X

Presiede l'adunanza il Vice Presidente MAURA CAVALLARO

Partecipa con funzioni di legge il Segretario Generale DR.SSA PAOLA MARIA LA FRANCA

Il Vice Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

ADUNANZA G.P. DEL 12.05.2015

DELIBERA N. 89

OGGETTO: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER IL CALENDARIO VENATORIO 2015/2016 AI SENSI DELLA L.R. N° 20 DEL 10 GIUGNO 2002 ED EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Situazione dopo la del. 88 : nessuna variazione (presenti n 4)

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " ;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 di recepimento della legge 157/1992 ;

Considerato che con la Legge Regionale n° 20/2002 " Calendario Venatorio e modifiche alla legge regionale n. 3 del 12.01.1994 " e successive modifiche ed integrazioni, e con la Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 30 marzo 2015 " Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2015/2016 ", la Regione ha dettato le disposizioni relative al Calendario Venatorio e che annualmente alle Province è affidato il compito di rendere note dette disposizioni nonché a procedere alla definizione delle disposizioni provinciali espressamente richieste dal Calendario Venatorio Regionale ;

Si ritiene quindi, sulla base della istruttoria degli uffici, di procedere ad approvare il testo delle integrazioni di competenza provinciale al Calendario Venatorio Regionale, testo che si allega in copia al presente atto quale parte integrante e contestuale (**allegato B**) ;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visti i pareri (**allegato A**) espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/00, in quanto trattasi di applicazione della normativa regionale e delle disposizioni di pianificazione previste dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale ;

DELIBERA

1. di approvare per quanto di competenza le "Particolari disposizioni Provinciali" per l'esercizio della caccia, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e contestuale (**allegato B**);
2. di rendere pubblico il calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016 che si compone nella prima parte del testo della Legge Regionale n. 20/2002 " Calendario Venatorio e modifiche alla legge regionale n. 3 del 12.01.1994" e dell'estratto della delibera della Giunta Regionale n. 377 del 30 marzo 2015 " Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2015-2016 " e nella seconda delle

“ Particolari disposizioni Provinciali “ di cui al punto 1 (**allegato B**) al presente provvedimento dando atto che le specie, i tempi ed i modi dell’esercizio venatorio ivi indicati sono quelli previsti dalla Legge Regionale 20/2002 e dalla delibera della Giunta Regionale n. 377 / 2015 ;

3. di dare atto che con propri atti il Dirigente competente provvederà alla stampa e pubblicazione del calendario venatorio ;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento rientra nel centro di responsabilità Q1/2015 e che non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che , ai sensi della normativa vigente , il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona di Antonio Bertolucci;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Toscana , entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca . E’ fatta salva , comunque , la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica , per soli motivi di legittimità , entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca .
7. di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma scritta e anche in modo informale , senza termini di scadenza .

DELIBERA, altresì

a voti parimenti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 267/2000.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PROVINCIALI

ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 7,00 alle ore 11,00 su tutto il territorio provinciale. Nei giorni di cui sopra è altresì consentito l'addestramento dei cani, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, esclusivamente nell'alveo del fiume Serchio nel tratto fra la riva destra della strada regionale 445 e la ferrovia Lucca -Aulla da Ponte di Campia a Castelnuovo Garfagnana, da Castelnuovo Garfagnana al Ponte "Sasso alle Botti" fra la riva destra della strada regionale 445 e la riva sinistra della Strada provinciale 16, secondo le norme previste dall'art. 30 c.9 della L.R.3/94 e dall'art. 5 c. 1 della L.R. 20/02.

PARTICOLARI MODALITA' E PERIODI DI CACCIA

1. La caccia vagante e l'uso del cane , compreso quello da seguita ,sono consentiti (ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 20/2002) nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio 2016 , in tutto il territorio Provinciale. Il cane da seguita potrà essere ancora utilizzato dal 9 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 per la caccia a specie diverse dalla lepře comune .
2. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca .
3. La caccia al cinghiale è disciplinata secondo le modalità stabilite dal Capo II del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 33/R del 26/07/2011 " Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3" e dalla delibera della Giunta Regionale n. 377 del 30.03.2015 .
Nella Provincia di Lucca sono stabiliti i seguenti periodi :
 - la caccia nelle aree non vocate è consentita dal giorno 1 ottobre 2015 al giorno 31 ottobre 2015 e dal 2 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 ;
 - la caccia nelle aree vocate è consentita dal giorno 1 novembre 2015 al giorno 31 gennaio 2016 .Per le ulteriori modalità di caccia al cinghiale si deve altresì fare riferimento agli eventuali regolamenti interni dei Comitati di Gestione per i rispettivi territori.
4. L'abbattimento della minilepre è consentito (ai sensi dell' art. 18 comma 1 , lettera a) della Legge 157/92)dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2015 , in tutto il territorio a caccia programmata .
5. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2016 in presenza di specifici piani di prelievo.



CACCIA DI SELEZIONE

1. Nel rispetto di quanto previsto all' art. 7 comma 6 del calendario venatorio regionale, modificato dall' art. 65 della L.R. 18 giugno 2012 n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) , i cacciatori che partecipano alla realizzazione del piano di prelievo del capriolo e del muflone effettuano i prelievi nel rispetto dei Regolamenti Provinciali, ed a quanto predisposto dai piani di abbattimento approvati dalla Provincia su parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) .
2. La caccia al capriolo ed al muflone è vietata al di fuori dei piani di prelievo di cui al precedente punto 1 .
3. La caccia al daino è vietata.
4. La caccia al cervo è vietata , salvo quanto eventualmente previsto dal Piano Annuale Operativo (PAO) dell'ACATER occidentale .

PREAPERTURA

Qualora la Regione Toscana autorizzi l'apertura anticipata della caccia con la cosiddetta "pre-apertura" sarà data notizia delle modalità e delle specie cacciabili mediante pubblicazione sul sito www.provincia.lucca.it/attivitàproduttive/risorsefaunistiche e sugli organi di stampa.

In tale caso al fine del rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 l'inizio della caccia a tortora (*Streptopelia turtur*), cornacchia grigia, ghiandaia, e colombaccio viene posticipata di un numero di giornate pari a quelle concesse con la preapertura .

Per le stessa motivazione con riferimento alle specie gazza, merlo, alzavola, marzaiola e germano reale il rispettivo termine della caccia sarà anticipato di un numero di giornate corrispondenti a quelle concesse con la preapertura.

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Le aree a divieto di caccia del territorio della provincia di Lucca sono individuate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 18.12.2014 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile sul sito istituzionale www.provincia.lucca.it/attivitàproduttive/risorsefaunistiche .
2. La caccia è vietata in tutte le zone in cui la Provincia o i Comuni hanno emanato appositi provvedimenti ai sensi della L.R.T. 12/01/94 n. 3 art. 33 , inoltre nei fondi chiusi e nelle aree sottratte alla caccia programmata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/94, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) , nelle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) e nelle A.N.P.I.L. il cui regolamento preveda il divieto di caccia .
3. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nelle aree percorse dal fuoco ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 76 comma 4 lettera b) della L.R.39/00.

R

4. E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa .Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 “ Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ”.
5. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegata alle predette leggi .
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane , delimitate dalle cartografie allegata alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni :
 - il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria ;
 - il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore ;
 - riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi , con la sola eccezione del colombaccio (Colomba palumbus) .
6. L' esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale “Migliarino-S.Rossore- Massaciuccoli” così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:
 - a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui:
 - trampolieri, rallidi e palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi;
 - beccacce non più di 2 capi;
 - b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
 - palmipedi 20 capi;
 - lepri 5 capi ;
 - c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.
7. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria all'interno delle aree indicate al punto 5 e al punto 6 del presente calendario provinciale, oltre a marcare la giornata di caccia con le modalità di cui all'art. 6 punto 2 del calendario venatorio regionale, dovrà cerchiare o disegnare un quadrato intorno alla data corrispondente alla giornata di caccia.
8. L' esercizio venatorio è vietato nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano istituito con D.P.R. 21/05/2001.
9. Per quanto riguarda l'esercizio della caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003, si rimanda alle specifiche norme adottate dalla Regione Toscana in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

Allegato **B** alla deliberazione della G.R. n. **89** del **12 MAG 2015**
pagina n. **4 di 4 (ultima)**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Maria La Franca

ottobre 2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Avvertenze Particolari

Per tutto ciò che non è espressamente ricordato nel presente calendario si deve fare riferimento alla legge 11/02/1992 n. 157 e alle norme della L.R.T. n. 3 del 12/01/1994, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R, alla delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 18.12.2014 e loro successive modifiche ed integrazioni.

P.

Allegato A alla deliberazione della GIUNTA PROVINCIALE della G.P. n. 89 del 12 MAG. 2015

Pagina n. 1



SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Maria La Franca

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

DELIBERA n. 89 del 12 MAG 2015

OGGETTO APPROVAZIONE DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER
IL CALENDARIO VENATORIO 2015/2016 AI SENSI
DELLA LR N. 20 DEL 10 LUGLIO 2002

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000:

FAVOREVOLE

Il 6/5/2015

Il Dirigente

Il Dirigente
Appl. Giuseppe Lazzari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000: ✓

Favorevole

Il 12-05-2015

Il Ragioniere Capo

La spesa di € verrà imputata al Cap. del bilancio

Gestione competenza/residui denominato

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria. Impegno n.
Senza spesa

Il 12-05-2015

Il Ragioniere Capo

OSSERVAZIONI RESE DAL SEGRETARIO GENERALE, AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 234 del 14/12/2012:

FAVOREVOLE

Il 08.05.2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria La Franca

